

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2 — Trimestre L. 1 — Estero U. P. L. 6.
Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per linea o spazio corrispondente — In terza pagina, dopo la firma del Gerente, Cent. 50 — Nel corpo del Giornale L. 1 — Ringraziamenti necrologici L. 5 — Necrologie L. 1 la linea.
 Gli abbonamenti e le inserzioni si ricevono esclusivamente alla Tipografia del Giornale.
Pagamenti Anticipati.
 Si accettano corrispondenze purchè firmate — I manoscritti restano proprietà del giornale — Le lettere non affrancate si respingono.
 Ogni numero cent. 5 — Arretrato 10.

La Gazzetta d'Acqui

(Conto Corrente colla Posta)

GIORNALE SETTIMANALE

ORARIO DELLA FERROVIA

PARTENZE: p. Alessandria 5,5 - 8,16 - 15,12 - 19,51 — Savona 4,50 - 8,12 - 12,30 - 17,42 — Asti 5,28 - 8,21 - 11,25 - 15,47 - 20,11 — Genova 6 - 8,12 - 15,7 - 20,26 — Ovada 22,2.
ARRIVI: da Alessandria 8,3 - 12,20 - 17,36 - 22,53 — Savona 7,56 - 15 - 19,45 — Asti 8,2 - 11,52 - 14,56 - 20,11 - 21,50 — Genova 7,53 - 11,17 - 15,37 - 20,3 — Ovada 5,18.

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 alle 19 per l'accettazione delle lettere raccomandate ed assicurate, distribuzione e vendita francobolli - dalle 8 alle 18 per l'accettazione e consegna pacchi postali - Per i Vaglia e risparmi (Cassa) dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 giorni feriali, nei giorni festivi dalle 8 alle 12.
 L'UFFICIO TELEGRAFICO dalle 7 alle 21 — L'ESATTORIA dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 giorni feriali, e dalle 9 alle 12 giorni festivi.
 La BANCA POPOLARE dalle ore 9 alle 11,30 e dalle 12,30 alle 15 giorni feriali — L'AGENZIA DELLE TASSE dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 19, giorni feriali e dalle 8 alle 12, giorni festivi
 L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 alle 16 e dalle 9 alle 12 giorni festivi.
 CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 alle 16, giorni feriali e dalle 9 alle 12, giorni festivi.
 L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.
 CONSORZIO AGRARIO COOPERATIVO dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 8 alle 12.
 GLI UFFICI COMUNALI dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18 giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

Diritti pubblici

Parliamo dei diritti spettanti alla collettività dei cittadini per sè stessa e che intanto possono dirsi e restano tali, in quanto vengono esercitati solo da quella o a di lei vantaggio; poichè se gli individui consociati, ledendo gli interessi di tutti gli altri, li rivolgono a loro utile personale, in allora cesserà in quei diritti, o meglio, nell'esercizio di essi la caratteristica di collettività che li contraddistingue, e di pubblici si muteranno in privati.

La violazione dei diritti pubblici è comune in tutti i luoghi e, da noi, apertissima; e lo si spiega, ove si consideri che la distinzione teorica dell'esercizio esclusivamente collettivo, e non mai privato, è alquanto sottile, sì che, specie nelle masse, non viene altrimenti concepita che come una imposizione dell'Autorità, la quale, del resto, non fu mai così vigile, almeno da noi, alla stretta osservanza di tali diritti, che non lasciasse maturare nel popolo il convincimento di valersi quasi di una vera e propria potestà personale.

Ma se l'abuso è spiegabile, non dovrebbe più rimanere tollerabile, specie oggidì in cui l'istruzione progredita anche nelle classi lavoratrici riesce meglio di ogni sanzione legale a mettere in pratica attuazione il rispetto al diritto di tutti.

Perciò non ci pare inutile di insistere sopra un tema che in parte toccammo ancora l'ultima volta allorchè scrivevamo della arbitraria occupazione completa della piazzetta del Tribunale a uso di privati ed al cui proposito stiamo ora in vigilante attesa delle disposizioni che, coerentemente alle proprie ordinanze, l'on. Regio Commissario sarà per prendere; e ci limiteremo, per oggi, a svolgere brevemente un'altra parte della sconveniente violazione dei diritti pubblici acquisi, quella cioè riferentesi alla permanenza nel centro della città delle industrie più rumorose, come lattai, fabbri-ferrai, carradori, ecc.

In ogni città, anche non primaria, che abbia caro il titolo di civile, esistono regolamenti speciali che vietano a siffatte industrie incombere la presenza non pure nel centro ove ferve la vita sociale, ma altresì nelle strade secondarie. E ciò per il semplicissimo motivo che non è opportuno, non è civile che centinaia e migliaia di pacifici cittadini vengano disturbati e nel lavoro e nel riposo e perfino nel sonno, ad ogni ora del giorno, dai tremendi colpi che, ad es., il fabbro assesterà sull'incudine per drizzare un ferro, per rompere una rotaia, e che faranno rimbombare perfino le case. Abbiamo detto subito del fabbro perchè è quello che, nel genere, fa più rumore; ma la stessa cosa la si può ripetere pel lattai, pel carradore e per tutti quanti i mestieri affini. Sono appena le cinque del mattino, il vostro corpo chiede ancora il bisogno d'un po' di sonno ristoratore, ma ciò non garba al vicino lattai, o fabbro, o chi volete voi, il quale comincerà a picchiar giù colpi d'inferno e, volente o nolente, vi impedirà quel vostro sacrosanto diritto umano, più ancora che civile.

Che anzi, a riguardo di tali generi di

industrie che i beati luoghi ove vigono regolamenti municipali confinano alla periferia dell'abitato, si verifica una enormità che, in tema di invasione di suolo pubblico, rappresenta veramente il colmo. Tutti costoro, per necessità inerente al loro mestiere, impiantano senz'altro davanti alla bottega, in mezzo alla via, un autentico laboratorio, in cui, ad es., il fabbro transporterà la rotaia che per la sua lunghezza non capirebbe o addirittura non entrerebbe nella ristretta officina, e così il lattai le gronde, i carri il carradore.

Onde non solo si occupa illegalmente il sito riservato al pubblico transito con esposizione permanente di oggetti, ma si giunge perfino a stabilire la bottega nella strada e nella piazza, con quale sfrontatezza di violazione giuridica, con quale umiliante remissività dell'Autorità è facile immaginare. Ma almeno, o onorevole Commissario, coloro che moltiplicandosi la limitata concessione di area ad uso di mostra di mercerie contravvengono impuniti alla vostra platonica Ordinanza hanno una scusante nel fatto che, sia pure in minime proporzioni, sia pure con sistema amministrativo assai discutibile, ottennero, perchè la pagarono, la concessione dal Comune. Dunque, in fondo, un principio di giustizia, una attenuante, per quelli, esiste.

Ma chi concesse mai, anche nei Comuni del felice italo Regno, di poter lavorare in piena via, e rompere le scatole a tutti quanti?

Che direste, o egregio Commissario, se proprio sotto il balcone della camera di palazzo Olmi ove saggiamente provvedete al governo di questa città e vi stillate il cervello in mezzo alle infinite e gravi pratiche amministrative, che direste se un lattai, ad esempio, venisse a porre proprio lì, nel bel mezzo della strada un deposito di gronde e menasse giù colpi sonori? Voi il mezzo lo trovereste subito: due guardie, e.... a spasso! Ma i poveri cittadini, i buoni cittadini che non hanno guardie e non possono per centomila ragioni far essi la guardia — pensatelo — devono subirsi in santa rassegnazione, tutto l'anno, tutte le ore del giorno, la più sfacciata contravvenzione al più intangibile dei pubblici diritti, la quiete, perchè non esistono regolamenti che la tutelino.

In questo caso, neppure la magra consolazione di ripetere: « *le leggi son...* » Vorrà il Commissario provvedere?

Ancora sulle polveri per COMBATTERE la PERONOSPORA

La nostra nota a proposito delle polveri per combattere la peronospora pubblicata nell'ultimo numero della Gazzetta, ci ha procurato da parte della ditta I. B. Zeffirino Autheman, rappresentante della polvere Sebastian per l'Italia, la lettera seguente che per dovere di imparzialità pubblichiamo.

« *Egregio Sig. Direttore della GAZZETTA D'ACQUI, ACQUI.*

« Sul numero del 9-10 corr. leggo una nota del sig. Puschi concernente la cupro solforosa Sebastian. Questa nota essendo

lesiva al mio onore e rispettabilità commerciale della mia casa vi prego pubblicare.

« 1. Che la cupro solforosa Sebastian non contiene nessuna materia inerte, bensì corpi attivissimi contro l'oidio e la peronospora.

« 2. Che la cupro solforosa non è mai stata presentata per sostituire lo zolfo e solfato di rame bensì per meglio utilizzarli combinandoli assieme.

« 3. Che il valore della cupro solforosa è doppio almeno di quello indicato per errore sul vostro periodico.

« Certo che conscio dei diritti e doveri della stampa non rifiuterete la chiesta rettificativa distintamente vi saluto.

I. B. AUTHEMAN ».

Non sappiamo in verità in qual modo possiamo avere con quella noticina lesa l'onore del sig. Autheman, che non abbiamo il piacere di conoscere, e la rispettabilità commerciale del sig. Sebastian, che per quanto *discepolo ed amico* di Pasteur conosciamo ancora meno.

La polvere Sebastian è messa in commercio; quindi noi l'abbiamo esaminata e discussa, avvertendo i viticoltori che col solo uso di questa polvere non sarebbero mai riusciti a vincere la peronospora, diritto che speriamo il sig. Autheman non ci vorrà togliere.

Ed a proposito delle altre dichiarazioni del sig. Autheman, pubblichiamo qui quanto scrive sulla polvere Sebastian *L'Agricoltore Monregalese* di Mondovì:

« L'analisi ci è data dalla R. Stazione Agraria di Torino che ne deduce la seguente composizione:

Zolfo libero	45.16
Solfato di rame	32.60
Carbonato di soda	15.72
Cloruro d'ammonio	0.06
Sostanza organica	3.64

Ed ora un po' di calcolo.

45 chilogrammi di solfo in ragione di L. 18 al quintale fanno L. 8,10;

32.5 di solfato di rame a L. 65 al quintale (prezzo odierno) fanno L. 21,10;

1/2 chilo di cloruro d'ammonio può valere 0,50.

Valutiamo pure la sostanza organica, e la mano d'opera, e l'interesse; non si arriva a fare certo 40 lire al quintale.

Ma questa polvere che è destinata a sostituire il solfato di rame soprattutto per la sua economia (così dicono i manifesti) viene venduta la bellezza di 120 lire al quintale ».

Per conto nostro, e con buona pace del sig. Autheman, soggiungeremo ancora che noi non ci stancheremo mai dallo scongiurare i viticoltori dall'usare, per combattere la peronospora, tanto la sua Sebastian quanto qualunque altra polvere, perchè la pratica e l'esperienza di lunghi anni hanno dimostrato che le polveri adoperate da sole sono completamente inefficaci per salvare i vigneti dalla peronospora.

Il rimedio sovrano è, e sarà sempre, la solita poltiglia liquida cupro-calceica. I rimedi polverulenti, pur essendo necessari, non sono però che un complemento delle applicazioni liquide per la cura dei grappoli; ma in questo caso vale meglio adoperare lo zolfo ramato che si sa cosa è,

e che costa solo 20 od al massimo lire 25 al quintale, invece della polvere Sebastian che ne vale 120!!

PROF. VITTORIO PUSCHI
 Direttore R. Cattedra Zoologia di Acqui.

REGOLAMENTO ORGANICO per il CORPO delle GUARDIE MUNICIPALI (1)

Ammissione.

Art. 1. — Il Comune di Acqui provvede alla Polizia Urbana con n. 10 Guardie Municipali ed un Brigadiere.

Art. 2. — L'aspirante al posto di Guardia Municipale dovrà inviare al Sindaco, unitamente alla istanza, i regolari documenti che provino:

- a) aver sempre tenuto lodevole condotta;
- b) non aver meno di 23 anni nè più di 35 anni;
- c) non aver sofferto condanna per delitti;
- d) avere una statura non inferiore a metri 1,65.

e) essere dotato di sana fisica costituzione ed esente da imperfezioni.

f) saper leggere e compilare un processo verbale od altro simile scritto.

g) aver superato con buon esito almeno la terza classe elementare.

Il servizio lodevole prestato nell'Arma dei RR. Carabinieri e nell'esercito sarà tenuto in speciale considerazione.

Art. 3. — Oltre ai documenti indicati nelle lettere a-b-c-d-e-f dell'art. precedente, i concorrenti al posto di Brigadiere dovranno provare di aver ottenuto almeno il proscioglimento dalla quinta elementare. Saranno preferiti i sott'ufficiali provenienti dall'Arma dei RR. Carabinieri o dall'esercito.

Art. 4. — Il Brigadiere e le Guardie sono nominati dalla G. M. in via di esperimento per un anno. Tre mesi prima dello spirare dell'anno dalla data della nomina, se non verranno licenziati, s'intenderanno confermati per un biennio e poscia, nello stesso modo, a vita salvo i casi di destituzione di cui all'art. 28.

Direzione

Attribuzioni e doveri dell'Ispettore di P. M.

Art. 5. — Il Corpo delle Guardie dipende dal Sindaco e dall'Assessore Delegato. Gli ordini opportuni però vengono impartiti dall'Ispettore che è capo diretto ed immediato dell'Ufficio di Polizia Urbana e dei servizi attivi per mezzo dei quali si provvede alla esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze in materia di pulizia; pubblica incolumità ed igiene di competenza dell'Autorità Municipale.

L'Ispettore viene nominato dal Consiglio Comunale.

L'Ispettore deve giornalmente ed anche più volte al giorno ove occorra, conferire col Sindaco o coll'Assessore Delegato per ricevere istruzioni e riferire sulle informazioni, sui reclami e su quant'altro possa interessare l'ordine pubblico, la pulizia civica e la materia contravvenzionale di cui agli art. 200 al 203 della legge Comunale e Provinciale.

Art. 6. — All'Ispettore è affidato:

1. Il comando del Corpo delle Guardie Municipali e degli altri Agenti o salariati comunque addetti alla Polizia Urbana.

(1) Tanto il presente regolamento organico delle Guardie Municipali, quanto la precedente ordinanza di scioglimento del Corpo furono testè approvati dalla Giunta Comunale Amministrativa.